



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

Area Affari generali - Servizi Demografici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 3 del 13/01/2012

Oggetto: Liquidazione imposta registrazione sentenza n. 916/2009.

L'anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di gennaio, in Marineo, presso la sede municipale, la sottoscritta d.ssa Isidora Sclafani, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento

- Servizio Finanziario -

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo, li 08/02/2012

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

Vista la determinazione n. 82 del 27/12/2011 con la quale è stata impegnata la complessiva spesa di € 277,00 da versare all'Agenzia delle Entrate, ufficio di Palermo 2, per il pagamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta n. 2009/002/SC/000000916/0/001, per la registrazione della sentenza civile n. 000000916/2009 del 23/02/09, emessa dal Tribunale di Palermo;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della superiore somma;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;


Visto l'elenco dei rr.pp.;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, liquidare la somma di € 277,00, quale imposta di registrazione della sentenza civile n. 000000916/2009 del 23/02/09, emessa dal Tribunale di Palermo, all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Palermo 2 – a mezzo del modulo F 23 allegato all'avviso stesso.

Far gravare il superiore onere nel cap. peg/res n. 118.06 del redigendo bilancio di previsione ove è stato assunto apposito impegno di spesa con la determinazione n. 82/2011, meglio in premessa richiamata.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isidora Sclafani



AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IL

DEFISSA IL _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o reclami.

Marineo li _____


IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Antonino Macaluso)

MODULARIO
F. TASSE - 18 bis

Data risposta

MOD.16 MECC (Tasse)



AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2009/002/SC/000000916/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2 (TX7)

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE DI MARCO CROCE

avverte

COMUNE DI MARINEO

86000870823

DOMICILIATO IN
CORSO DEI MILLE 127 90035 MARINEO (PA)
IN QUALITA' DI ATTORE

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000916/2009

DEL 23/02/09 EMESSO DAL TRIBUNALE DI PALERMO

e per i seguenti motivi:

REGISTRAZIONE DELL'ATTO GIUDIZIARIO SOPRA INDICATO - ART. 37 E SEGG.
D.P.R. 131/86 COMUNE DI MARINEO / A.R.IMMOBILIARE DI A.NO RIBISI

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	260,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	12,00
TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI	964T	5,00

TOTALE DOVUTO 277,00 EURO

DATA
01/12/2011

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI MARCO CROCE

Per ulteriori informazioni si riceve nei giorni di lunedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e giovedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, del D.lgs. n. 39/93

AVVERTENZE

1. DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI - Art. 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata; l'importo da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore ad un quarto della somma delle sanzioni minime previste dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata non è ammessa per le sanzioni irrogate per omesso o ritardato pagamento, nonché quando la sanzione è stata determinata dall'ufficio in applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, ovvero per le sanzioni dovute sugli importi liquidati a seguito di decisione delle Commissioni Tributarie.

2. RICORSO AVVERSO L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE - D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Avverso il presente atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sotto indicata, entro 60 giorni dalla data della sua notificazione (artt. 18 e 21 del D. Lgs. n. 546 del 1992), tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale (1° agosto - 15 settembre).

Per le controversie di valore inferiore a 2.582,28 Euro il ricorso può essere proposto direttamente dal contribuente. Nel caso in cui il valore della controversia è pari o superiore a 2.582,28 Euro il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato rientrante tra le categorie elencate nell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (artt. 12 e 18 del D. Lgs. n. 546 del 1992). E' assicurata l'assistenza tecnica gratuita ai non abbienti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 546 del 1992.

Per valore della controversia deve intendersi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il ricorso, in bollo da 14,62 euro per ogni quattro facciate, è proposto mediante notifica a questo ufficio della copia conforme all'originale a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione dell'originale a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 16, commi 2 e 3 e art. 20 del D. Lgs. n. 546 del 1992).

Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso dovrà costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, mediante deposito, presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22 del D. Lgs. n. 546 del 1992).

Il ricorso non sospende la riscossione, a meno che si tratti di imposta suppletiva.

3. TARDIVO PAGAMENTO - Art. 13, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Ove il pagamento dei tributi non venga effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente avviso, l'ufficio applicherà una ...**SANZIONE PARI AL 30%**delle imposte dovute nonchè gli interessi maturati, a meno che il contribuente si sia avvalso delle norme sul ravvedimento di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

4. MODALITA' DI PAGAMENTO - D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 237.

Il pagamento potrà essere effettuato presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o posta, utilizzando l'allegato Mod. F23.

Qualora in luogo del Mod. F23 allegato, venga utilizzato quello reperibile presso gli enti sopra indicati, si raccomanda di ricopiare integralmente, sul modello utilizzato per il versamento, i dati riportati su quello allegato, ponendo particolare attenzione al numero di riferimento.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE.

- Commissione tributaria provinciale competente: **PALERMO** -

- Ufficio al quale notificare il ricorso, rivolgersi per informazioni o promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela:

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
Piazzetta Napoli, 5 - 90139 PALERMO

- Funzionario responsabile del procedimento: **RICHIUSA LUCIA AGATA**

NOTIFICA A MEZZO POSTA

(ai sensi dell'art. 14 della legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di: **PA25** tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. RD

Data

IL MESSO SPECIALE